



Comune di Empoli

2025

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER LE CHIESE E GLI ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, I CENTRI SOCIALI, E LE ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE

**Sett. Gestione del Territorio
U.O.C. Urbanistica e servizio
Edilizia Privata**

Sindaco e Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata
Alessio Mantellassi

Dirigente del Settore IV Gestione del Territorio:
Ing. Alessandro Annunziati

P. di E.Q. U.O.C. Urbanistica: **Dott.ssa Romina Falaschi**
Funzionari tecnici: **Arch. Gracci Martina**
Arch. Acquasana Valentina

In collaborazione con il personale del
Servizio Edilizia Privata

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER LE CHIESE E GLI ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, I CENTRI SOCIALI E LE ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE

(ex art. 184 c. 4 della L.R. Toscana n. 65/2014)

A cura dell'U.O.C Urbanistica ed in collaborazione con il servizio Edilizia Privata

Dirigente del Settore "Gestione del territorio" e Responsabile del Procedimento:
Ing. Alessandro Annunziati

Anno 2025

Sommario

Quadro normativo di riferimento.....	5
Art. 1 – Finalità.....	6
Art. 2 – Oggetto.....	6
Art. 3 – Beneficiari.....	6
Art. 4 – Determinazione delle somme disponibili.....	7
Art. 5 – Utilizzazione delle risorse.....	7
Art. 6 – Tipologia degli interventi ammessi a contributo e criteri di assegnazione.....	8
Art. 7 – Avviso pubblico per l'ammissione dei contributi.....	9
Art. 8 – Modalità di presentazione della domanda.....	10
Art. 9 – Procedure di valutazione.....	10
Art. 10 – Liquidazione del contributo.....	11
Art. 11 – Controllo di erogazione.....	11
Art. 12 – Inadempienze.....	11
Art. 13 – Disposizioni finali ed entrata in vigore.....	12

Quadro normativo di riferimento

L'assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria per chiese ed altri edifici religiosi, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie è attualmente disciplinata dall'art. 184, comma 4, della L.R.65/2014, con cui si dispone la competenza del Consiglio Regionale ad individuare le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i Comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori, determinando, altresì, i criteri generali per la liquidazione dei contributi stessi.

In particolar modo, l'art. 184, comma 4 dispone che, con deliberazione del Consiglio Regionale, siano individuati:

- a) le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori;
- b) i criteri generali per l'erogazione del contributo di cui alla lettera a).

La stessa L.R.65/2014, all'art. 62 comma 5, definisce le "opere di urbanizzazione secondaria".

La Regione Toscana, già con l'art.14 della L.R. n.41/1984 (così come sostituito dall'art.19 della ex L.R. n.52/99, a sua volta modificata dalla L.R. n.43/2003), attribuiva al Consiglio Regionale il compito di definire i criteri di utilizzazione delle somme relative alle opere di urbanizzazione che facciano carico a soggetti diversi dai Comuni.

In ossequio a tale norma, il Consiglio Regionale fissava i predetti criteri, dapprima, con la D.C.R. n.225/1987 ed in seguito con la D.C.R. n.84/1989.

Con la D.G.R. n.767/2000, all'art.19, la Regione Toscana disponeva : *"pur essendo stata abrogata la L.R. n.41/84, e fino a nuove disposizioni, trova ancora applicazione, in ordine ai soggetti beneficiari ed alle tipologie di opere finanziabili, la suindicata D.C.R. n.84/1989"*.

Con la D.G.R. n.1323/2003 la Regione emanava un'ulteriore circolare in materia di oneri di urbanizzazione con la modifica delle percentuali di incidenza degli oneri di cui trattasi al 9% e all'8%.

Con la D.G.R. n.904 del 19/10/2009, la Regione ha infine aggiornato l'incidenza degli oneri di cui trattasi, determinando le percentuali del 10%, per *"chiese ed altri istituti per servizi religiosi"* e dell'9%, per *"centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie"*.

All'art. 250, la LRT 65/2014 detta: *"fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 184, comma 5, e di cui all'articolo 185, comma 4, si applicano le tabelle A1 (a, b), A2 (a, b), A3 (a, b), A4 (a, b), A5, B, C e D allegate alla L.R.1/2005"*.

La Tabella "A5" allegata alla L.R. n.1/05, come successivamente aggiornata, da ultimo, con la D.G.R. n.904 del 19/10/2009, stabilisce l'incidenza degli oneri di cui trattasi determinando le percentuali massime del 10% per *"chiese ed altri istituti per servizi religiosi"* e dell'9% per *"centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie"*.

Ad oggi la Regione Toscana non ha ulteriormente legiferato al riguardo.

Il Comune di Empoli, in ossequio ed in applicazione delle leggi e delle regolamentazioni sovra ordinate, nel tempo, ma non negli ultimi anni, ha emanato vari atti applicativi conseguenti alle disposizioni di cui sopra. Oggi l'Amministrazione Comunale intende avvalersi, di nuovo, di questa possibilità di contribuzione, andandone ad aggiornare e definire univocamente i criteri di assegnazione e ripartizione, nonché l'iter procedurale relativo ai contributi di cui trattasi, approvando a tal fine uno specifico Regolamento.

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Empoli riconosce la funzione e l'utilità sociale, attribuita dalle normative nazionali e regionali, alle chiese e ai servizi religiosi e ai centri per attività sociali, culturali e ricreative, così come individuati dall'art. 62 comma 5 della L.R.65/2014, quali opere di urbanizzazione secondaria, in quanto servizi sociali a supporto dell'insediamento umano.
2. Il Comune provvede, pertanto, ai sensi dall'art.184, comma 4, della L.R.65/2014 e s.m.i., alla concessione dei contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, a favore delle "Chiese e di altri edifici per servizi religiosi" e ai "Centri sociali e per le attrezzature culturali e sanitarie".
3. A tal fine, approva con cadenze che possono variare in relazione all'ammontare delle disponibilità, secondo i principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, un apposito Avviso Pubblico per la selezione delle domande pervenute dai soggetti interessati.
4. L'obiettivo dei contributi è promuovere la realizzazione delle opere e delle infrastrutture che favoriscono il benessere della comunità, garantendo l'accesso a spazi di culto, aggregazione, cultura e assistenza sanitaria.

6

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi, a favore delle "Chiese e di altri edifici per servizi religiosi" e ai "Centri sociali e per le attrezzature culturali e sanitarie", così come previsto all'art. 184, comma 4 della L.R. 65/2014, nel rispetto della deliberazione del C.R.T. 28 febbraio 1989, n. 84, in quanto applicabile.
2. I contributi suddetti rappresentano una quota parte delle entrate annualmente accertate dal Comune a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, e potranno essere utilizzati, come definito dall'art. 3 della Deliberazione CRT n. 84 del 1989, per "per nuove opere, attrezzature ed impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle della stessa natura già esistenti". Nello specifico potranno essere utilizzati per questa tipologia di interventi: adeguamento strutturale, igienico sanitario e impiantistico di immobili esistenti, eliminazione o superamento delle barriere architettoniche, interventi finalizzati al risparmio energetico, di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia conservativa, restauro e risanamento conservativo o ampliamento, laddove consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti e adottati.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della vigente normativa regionale.

Art. 3 – Beneficiari

1. I soggetti beneficiari del contributo sono le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e i "Centri Civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie" individuati sulla base delle seguenti definizioni, come riprese dall'art.5 della Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n.84/1989:
 - a) Per "Chiese e altri edifici per servizi religiosi" sono da intendersi gli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del ministero pastorale e le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, annesse agli edifici destinati al culto, situate nelle adiacenze o comunque connesse con essi o previste dagli strumenti urbanistici vigenti (e adottati) per quanto riguarda edifici attrezzature ed impianti ancora da realizzare.

Ai contributi oggetto del presente regolamento possono accedere l'insieme dei culti ammessi nello Stato, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sottoscritto intese con lo stesso.

Per le opere della Chiesa Cattolica, le domande devono essere presentate dalle singole parrocchie, previa indicazione dell'Autorità Diocesana competente. Per le altre confessioni religiose le domande devono essere presentate dalle rappresentanze ufficiali legalmente riconosciute dallo Stato ai sensi della Legge 1159/1929.

Le domande, anche relative a più immobili, devono essere presentate con eventuali proposte di priorità tra gli interventi richiesti e devono essere sempre firmate anche dal/dai proprietari degli immobili o dai soggetti che godano di qualsivoglia diritto di godimento (reale o personale) sul bene oggetto di richiesta di contribuzione, con l'impegno al mantenimento del diritto di godimento per almeno 10 anni.

- b) Per **“Centri civici sociali, attrezzature culturali e sanitarie”** sono da intendersi, oltre che gli immobili destinati a tali attività e le loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, civiche, sociali, culturali, ricreative e sanitarie, situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste o previste dagli strumenti urbanistici vigenti (e adottati) per quanto riguarda quelli ancora da realizzare, degli Enti o delle Associazioni a tali fini costituite.

Per i **“Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie”** le domande devono essere presentate dal responsabile o legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione e dai/dal proprietario degli immobili o dai soggetti che godano di qualsivoglia diritto di godimento (reale o personale) sul bene oggetto di richiesta di contribuzione, con l'impegno al mantenimento del diritto di godimento per almeno 10 anni;

Posso partecipare gli enti del Terzo settore nei termini della L.106/2016 e L.R. n°65 /2020 **“Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo Settore toscano”** e gli Enti iscritti all'anagrafe delle O.N.L.U.S., nel periodo transitorio e fino alla definitiva abrogazione della stessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.

2. Sono esclusi dal godimento del contributo gli edifici nei cui locali siano installati apparecchi del tipo "slot machines" idonei al giuoco lecito di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., al momento della presentazione della domanda e fino al termine di destinazione d'uso dei locali a dette attività.

Art. 4 – Determinazione delle somme disponibili

1. Nell'ambito del procedimento di approvazione del Bilancio di Previsione annuale, in ottemperanza all'art. 184 comma 4 della L.R. 65/2014 smi, viene istituito apposito finanziamento di spesa, determinato quale misura percentuale delle somme introitate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria. A tal fine, l' U.O.C. Urbanistica comunica periodicamente ai Servizi Finanziari l'importo della quota di proventi per permessi di costruire accertati a titolo di urbanizzazione secondaria per la determinazione delle somme da destinare ai contributi in oggetto.
2. Le percentuali massime attribuibili alle chiese ed altri edifici per servizi religiosi e ai centri sociali e per attrezzature culturali e sanitarie, sono quelle da ultimo stabilite con il D.P.G.R. Toscana n.904 del 19/10/2009.
3. Il presente Regolamento si adeguerà automaticamente, senza bisogno di ulteriori approvazioni, ad eventuali modifiche delle percentuali stabilite da successivi atti normativi regionali.
4. L'amministrazione ha facoltà di destinare la quota di oneri stanziata anche ad uno solo dei soggetti di cui all'articolo 3 punto 1 lettere a) e b), laddove non pervenissero domande da parte di uno dei due soggetti.
5. Potrà altresì, laddove il numero delle domande presentate non esaurisca la quota destinata a quel soggetto, assegnare il restante ammontare a favore dell'altro, fino ad esaurimento della medesima.
6. Rispetto alle percentuali massime individuate dalla Regione Toscana, gli eventuali importi derivati dalla non attribuzione o dalla rinuncia dei soggetti richiedenti, potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale per rifinanziare il capitolo di spesa relativo contributi in oggetto per l'anno seguente.

Art. 5 – Utilizzazione delle risorse

1. Le risorse potranno essere utilizzate, come definito dall'art. 3 della Deliberazione CRT n. 84 del 1989, esclusivamente "per nuove opere, attrezzature ed impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle della stessa natura già esistenti". Nello specifico potranno essere utilizzate per questa tipologia di interventi: adeguamento strutturale, igienico sanitario e impiantistico di immobili esistenti, eliminazione o superamento delle barriere architettoniche, interventi finalizzati al risparmio energetico, interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia conservativa, restauro e risanamento conservativo o ampliamento, laddove consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti e adottati. Sono escluse dalla contribuzione gli interventi individuabili quali manutenzione ordinaria.
2. Detti interventi devono essere ubicati nel territorio comunale e non devono essere già realizzati alla data di presentazione della domanda, salvo motivi di comprovata urgenza e necessità, e comunque in tal caso senza dar seguito ad obblighi o pretese di assegnazione derivanti dalle richieste inoltrate.
3. E' ammessa una contribuzione che copra al massimo fino al 80% delle spese sostenute al lordo di IVA, imposte, etc..
4. Non saranno scomutate le spese relative alla progettazione, direzione lavori, contabilizzazione, assistenza al collaudo a carico dell'esecutore, frazionamenti catastali delle aree e le spese per la registrazione, trascrizione e voltura dell'eventuale atto di acquisto dell'immobile, nonché in relazione agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a carico del Responsabile dei Lavori, gli onorari per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e le prestazioni professionali del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
5. I lavori per i quali si richiede la contribuzione dovranno essere eseguiti entro e non oltre i termini temporali previsti dalla vigente normativa e più precisamente dovranno essere avviati, previo ottenimento dei titoli abilitativi edilizi e di ogni altra autorizzazione o nullastato necessario (se necessario), entro 1 (uno) anno dalla data di assegnazione del contributo e ultimati e regolarizzati entro 3 (tre) anni dalla stessa data, pena la decadenza e la revoca dall'assegnazione stessa, come disposto dall'art. 9 del presente Regolamento.
6. E' possibile presentare motivata istanza di proroga a tale termine che potrà essere concessa, previa verifica e redazione di istruttoria scritta da parte degli uffici comunali, dal Responsabile del Settore competente con proprio atto formale.
7. Il contributo comunale non potrà essere erogato qualora, per il medesimo intervento o porzione di intervento, il Soggetto richiedente abbia già beneficiato nell'anno e nei due anni precedenti, di analogo contributo erogato da pubbliche amministrazioni (dove per pubbliche amministrazioni si intendono gli Enti inseriti nell'elenco ISTAT redatto e aggiornato annualmente ai sensi dell'art.1, comma 3, della Legge 196/2009). Per maggiore chiarezza: non sarà possibile usufruire del contributo comunale, laddove nell'anno in corso e nei due anni precedenti il soggetto richiedente abbia usufruito di un altro contributo da parte dell'amministrazione comunale o di un'altra amministrazione, avente ad oggetto lo stesso immobile e gli stessi identici lavori (riscontrabili dal computo metrico). Il contributo comunale potrà eventualmente andare a coprire altri lavori sullo stesso immobile o interventi su immobili diversi.
8. Qualora gli interventi da realizzare riguardino immobili dove risulta una promiscuità tra le attività religiose, educative, sociali, culturali, ricreative e sanitarie e quelle di pubblico esercizio legalmente autorizzato, o comunque diverse da quelle ammissibili a contributo, la percentuale massima di contribuzione di cui al precedente comma 4 (80%), sarà proporzionalmente ridotta in funzione della percentuale di superficie utile utilizzata a fini non sociali.
9. Il Comune di Empoli, in virtù della propria autonomia decisionale sulla destinazione dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, stabilisce di escludere dall'assegnazione dei contributi di cui trattasi le richieste pervenute da parte di soggetti nei cui locali siano installati, al momento della presentazione della domanda e fino al termine di destinazione d'uso dei locali previsto al precedente art. 3 comma 3, apparecchi del tipo "slot machines", come individuati all'art.110, commi 3, 6 e 7, del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 6 – Tipologia degli interventi ammessi a contributo e criteri di assegnazione

I contributi saranno assegnati in base al punteggio complessivo raggiunto.

Detto punteggio sarà frutto della sommatoria di più punti, derivanti da:

1. La valutazione dei seguenti criteri:

- **Priorità dell'intervento:** Saranno privilegiati i progetti che rispondono a bisogni urgenti o che contribuiscono al miglioramento dei servizi pubblici in aree carenti. Punteggio attribuibile: da 0 a 5
- **Impatto sociale e culturale:** Saranno premiati maggiormente i progetti che promuovono l'inclusione sociale, l'accessibilità culturale, e il rafforzamento della coesione comunitaria. Punteggio attribuibile: da 0 a 5
- **Sostenibilità finanziaria:** Sarà attribuito un punteggio più alto a quei progetti che siano in grado di garantire la sostenibilità economica a lungo termine, dimostrata attraverso anche piani economici finanziari. Punteggio attribuibile: da 0 a 5
- **Affidabilità e capacità di gestione:** saranno premiati con un punteggio più alto quegli enti che dimostrino di avere la capacità gestionale ed economica necessaria per realizzare e mantenere l'opera o la struttura. Punteggio attribuibile: da 0 a 5

2. Gli interventi da realizzare (tra di loro cumulabili):

- **adeguamenti normativi strutturali** – (punti 15);
- **adeguamenti normativi igienico-sanitari** – (punti 10);
- **adeguamenti normativi impiantistici** – (punti 9).
- **eliminazione o superamento delle barriere architettoniche** – (punti 13);
- **interventi finalizzati al risparmio energetico** – (punti 10);
- **manutenzione straordinaria** – (punti 6);
- **ristrutturazione edilizia conservativa** – (punti 5);
- **restauro e risanamento conservativo** – (punti 4);
- **ampliamento** – (punti 3);

3. Localizzazione degli interventi:

- **gli interventi ubicati nella frazioni di Empoli** – (punti 4);

4. Sono esclusi dall'assegnazione del contributo:

- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi finalizzati all'acquisto di arredi, attrezzature, macchinari, veicoli o altri oggetti;
- le spese evidenziate all'art. 5 punto 4)
- gli interventi che hanno già usufruito di contributi nell'anno in corso e nei due anni precedenti sia da parte della presente amministrazione che da parte degli Enti inseriti nell'elenco ISTAT redatto e aggiornato annualmente ai sensi dell'art.1, comma 3, della Legge 196/2009.

Art. 7 – Avviso pubblico per l'ammissione dei contributi

1. Preso atto delle somme disponibili, il Responsabile del Procedimento cui è assegnata la gestione dell'assegnazione dei contributi di cui trattasi, provvede a pubblicare specifico Avviso Pubblico per l'assegnazione dei contributi determinati ai sensi dello stesso art.4 del presente Regolamento e ad esperire ogni altro adempimento conseguente e necessario.
2. L'avviso può essere emanato anche con cadenza biennale o superiore in relazione all'ammontare delle disponibilità.

3. Con lo stesso Avviso Pubblico si stabiliscono il termine e le modalità per la presentazione delle istanze e si riportano i criteri specifici che saranno utilizzati per l'attribuzione dei contributi.
4. L'Avviso è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, fatte salve ulteriori forme di pubblicità che possono essere comunque attivate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8 – Modalità di presentazione della domanda

10

1. Le domande di contributo devono essere presentate entro il termine indicati nell'Avviso Pubblico, tramite l'apposito modulo disponibile sul sito web del Comune o presso l'ufficio competente.
2. Al fine di non disincentivare la partecipazione di Enti che si basano prevalentemente sul volontariato, per poter partecipare all'Avviso Pubblico sarà sufficiente presentare la seguente documentazione minima:
 - modello di domanda compilato e sottoscritto;
 - relazione tecnica esplicativa, dell'intervento e degli obiettivi dello stesso, che dia compiuta dimostrazione della loro operabilità e fattibilità;
 - Il progetto di massima dell'intervento, firmato da un tecnico abilitato, correlato dal rilievo e dalla documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - La planimetria con l'indicazione delle parti e delle superfici dell'immobile adibite ad uso esclusivo dell'associazione e di quelle eventualmente altrimenti utilizzate per altre destinazioni;
 - Computo metrico estimativo, dei lavori con l'indicazione dell'importo complessivo di spesa rispetto al quale si richiede il contributo, redatto sulla base del Prezzario dei Lavori della Toscana vigente al momento della presentazione della domanda, integrato, per le voci in esso non comprese, da altri prezzari ufficiali, es. Bollettino degli Ingegneri, e/o da analisi di prezzi redatte in conformità alle vigenti disposizioni in materia di OO.PP.;
 - L'attestazione del progettista o direttore dei lavori (regolarmente abilitati) circa la necessità o non necessità di specifici titoli abilitativi o comunicazioni, se la tipologia dell'intervento previsto non li richiedono;
 - L'indicazione di massima di inizio e fine lavori o comunque la durata presunta degli stessi;
 - Copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'ente richiedente;
 - Relazione sulle attività di utilità sociale svolte nel quinquennio o comunque nel periodo di attività dell'Ente laddove questo sia inferiore ai 5 anni.
2. Alla domanda potrà essere allegata ogni altra documentazione ritenuta utile (ma non obbligatoria) ai fini della valutazione della stessa e dell'attribuzione del punteggio complessivo (es. piano economico finanziario, documenti volti a dimostrare la capacità gestionale ed economica per realizzare e mantenere l'opera o la struttura e così via)

Art. 9 – Procedure di valutazione

1. Le domande pervenute saranno valutate da una commissione tecnica individuata dal Comune, composta da esperti in urbanistica ed edilizia, con il supporto, eventuale, laddove ritenuto necessario ai fini della valutazione delle domande stesse, di componenti del settore LL.PP. ed esperti del terzo settore.
2. La commissione procederà a:
 - Verificare la natura giuridica delle opere, ossia il rispetto dell'art. 3 della DCRT n. 84/1989.
 - Verificare la completezza della documentazione.
 - Assegnare un punteggio in base a quanto indicato all'art. 6.
3. La commissione, in sede di istruttoria, avrà la facoltà di richiedere ulteriori documenti ad integrazione o dimostrazione dei requisiti necessari per ottenere il contributo.
4. Il punteggio verrà assegnato collegialmente dalla commissione e non per singolo componente.
5. L'ammissione al contributo avverrà sulla base del punteggio conseguito ai sensi dell'art. 6. Nel caso di punteggio corrispondente, si procederà all'estrazione dell'intervento e il/i progetto/i escluso/i per estrazione riceverà/ranno punti 4 al momento della nuova presentazione nell'anno successivo.

6. L'elenco dei soggetti ammessi al contributo, con indicazione del contributo assegnato a ciascuno di essi, sarà pubblicato entro la seconda metà di ogni anno. Il responsabile del servizio preposto procederà, con proprio atto, all'approvazione formale dell'elenco, all'impegno delle somme disponibili e all'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari.

Art. 10 – Liquidazione del contributo

11

La liquidazione del contributo avverrà a seguito dell'espletamento delle seguenti formalità.

1. I lavori dovranno essere eseguiti da ditte esecutrici in regola sotto il profilo contributivo e professionalmente idonee all'esecuzione dei lavori, e dovranno avvenire nel rispetto di tutte le normative di settore.
2. Al termine degli interventi previsti, dovrà essere attestata, ad opera di un tecnico abilitato, la loro perfetta esecuzione, la loro conformità rispetto alle vigenti normative ed agli eventuali atti autorizzativi comunali, la loro congruenza economica rispetto ai preventivi di spesa.
3. Nel caso sia necessaria la presentazione della attestazione asseverata di agibilità prima dell'utilizzo dell'opera, la liquidazione del contributo avverrà solo dopo la regolare presentazione della stessa.
4. Dovranno altresì essere forniti i documenti giustificativi di spesa quali fatture, certificazioni o ricevute inerenti la quota da elargire, debitamente quietanzate, sulle quali dovrà essere riportata la dicitura "**per contributi da oneri di urbanizzazione secondaria**".
5. In sede di rendicontazione delle spese e quindi anche di eventuali fatture d'acquisto, l'Iva verrà rimborsata soltanto se ha rappresentato un costo effettivo per il beneficiario del contributo (non è rimborsabile se è stata detratta). A tal proposito occorre compilare apposita attestazione.
6. Dovrà essere prodotta una autocertificazione ai fini dell'applicazione o meno della ritenuta Ires del 4% di cui all'art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/73.
7. Dovrà essere presentato un atto d'obbligo, con cui la proprietà dell'immobile o il richiedente il contributo, si impegna a garantire il mantenimento della destinazione d'uso in essere per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dall'ultimazione dei lavori.
8. Dovranno essere, infine, forniti i dati bancari di riferimento dell'ente richiedente ed il relativo codice IBAN, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010).

Art. 11 – Controllo di erogazione

1. Il Comune si riserva il diritto di effettuare un controllo di veridicità sulle dichiarazioni rilasciate e sulla conformità dei lavori, anche con verifiche in loco, per accertare la corretta esecuzione dei lavori e l'utilizzo dei fondi assegnati.

Art. 12 – Inadempienze

1. In caso di mancato rispetto delle tempistiche di realizzazione o, qualora alla scadenza dei termini concessi ai sensi della L.R.65/2014 per il completamento degli interventi edilizi, gli interventi ammessi a contributo non siano stati realizzati e/o ultimati, le quote di finanziamento assegnate e non ancora erogate potranno essere dichiarate decadute.
2. In caso di mancata presentazione (in tutto o in parte) della documentazione richiesta dall'art. 10, il contributo, seppur assegnato, non verrà liquidato e verrà dichiarato decaduto decorsi 30 giorni dall'invio della richiesta formale da parte del responsabile del servizio preposto.

3. In caso di utilizzo non conforme dei fondi, accertato anche mediante sopralluogo, o in caso di riscontro di false attestazioni o dichiarazioni si procederà alla revoca del contributo assegnato e liquidato, accompagnato dalla richiesta di restituzione delle somme percepite indebitamente e dalla sospensione della possibilità di accesso alle future contribuzioni.
4. I termini e le scadenze previste nel presente regolamento sono di tipo perentorio e i soggetti beneficiari ammessi ai contributi che non rispettano le scadenze previste, si considerano rinunciatari e la relativa pratica definitivamente archiviata senza seguito.
5. I soggetti beneficiari ammessi a contributo che si trovino nella necessità di rinunciarvi, e quindi di recedere dagli impegni previsti nel Regolamento, devono darne tempestiva comunicazione per iscritto al Comune.

Art. 13 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. In caso di situazioni straordinarie, il Comune si riserva la possibilità di aggiornare annualmente i criteri di assegnazione o di sospendere temporaneamente il programma di contributi.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le normative nazionali e regionali in materia di urbanistica e finanziamenti pubblici.
3. Il presente regolamento consegue efficacia contestualmente all'esecutività del relativo provvedimento di approvazione da parte del consiglio comunale.